



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 10 del 22 dicembre 2015

Oggetto: Esame propedeutico – Deroga razionalmente motivata in presenza di circostanze logistiche eccezionali – Diritto alla estensione in via generale – Insussistenza.

1. Hanno presentato istanza al Garante numerosissimi studenti del Corso di Laurea in Infermieristica (CLI). Oggetto della istanza è la richiesta a Garante di pronunziarsi sulla situazione che di seguito si espone come rappresentata dagli studenti stessi.

Nella disciplina che regola il Corso di Laurea in Infermieristica sono previste delle propedeuticità ed in particolare uno sbarramento rappresentato dall'esame di Attività Formative Professionalizzanti I e II: soltanto dopo aver superato detto esame è permesso agli studenti del 1° anno e del 2° anno di iscriversi al successivo 3° anno. In mancanza di superamento dell'esame di blocco rimane precluso il procedere della loro carriera.

Nel Corso di Laurea di cui si tratta sono previste quattro sessioni per poter sostenere l'esame di Attività Formative Professionalizzanti. Due date sono previste rispettivamente nei mesi di luglio e di settembre. Se l'esame ha esito positivo lo sbarramento viene superato ed è possibile iscriversi all'anno successivo.

Le altre due sessioni di esame, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, sono previste nel periodo di gennaio-febbraio; ma il superamento dell'esame in queste due sessioni è tardivo rispetto alla scadenza dei termini di iscrizione al 3° anno e quindi lo studente a quel punto rimane comunque obbligato ad attendere la scadenza autunnale successiva per iscriversi al 3° anno. In tal modo lo studente, in sostanza, si trova a "perdere un anno" dato che non essendosi potuto iscrivere entro la scadenza canonica non è ammesso a frequentare le lezioni del 3° anno successivo e conseguentemente non può nemmeno sostenere i relativi esami.

Su questo tema è intervenuta una delibera del Consiglio del corso di Laurea in Infermieristica del 26 maggio 2015 con la quale è stata disposta la rimozione dello sbarramento di cui sopra esclusivamente nei confronti degli studenti di Infermieristica con sede a Lagonegro, cioè permettendo soltanto ad essi di iscriversi al 3° anno potendone seguire le lezioni anche se non avessero ancora superato l'esame di sbarramento di Attività Professionalizzanti II, pur mantenendo in via di principio il carattere propedeutico di tale esame.

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it



Nell'istanza al Garante si lamenta la diversità di trattamento fra studenti dello stesso Corso, si sostiene la tesi che per eguaglianza di trattamento lo sbarramento in questione dovrebbe essere abolito anche per tutti gli altri studenti iscritti al medesimo Corso di Laurea e infine si chiede al Garante di pronunciare il proprio parere sulla questione.

2. Il Garante ha chiesto informazioni sulla vicenda al Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica, il quale ha precisato quanto segue.

Nella delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Infermieristica (CLI) del 26 maggio scorso è stata disposta la rimozione dello sbarramento al passaggio dal 2° al 3° anno di corso per gli studenti della sede di Lagonegro con un provvedimento a carattere straordinario, temporaneo – solo per questo anno accademico e non ripetibile – e concernente un numero molto limitato di studenti (quattro).

La sede di Lagonegro (PZ), distante 650 km da Firenze, ha visto attivate due sole coorti studentesche del CLI (anno accademico 2012/2013 e 2013/2014) in virtù di una convenzione fra Università di Firenze e Regione Basilicata. Nell'anno accademico 2015/2016 rimane pertanto attivo solo il terzo anno di corso per gli studenti iscritti nel 2013/2014 e non sono previsti ulteriori anni di corso nei tempi successivi. In altre parole, la sede di Lagonegro è in chiusura già da due anni. Se il Consiglio di Corso di Laurea non avesse provveduto alla rimozione dello sbarramento al passaggio dal secondo al terzo anno di corso, quattro studenti di Lagonegro avrebbero dovuto iscriversi come ripetenti al secondo anno nell'anno accademico 2015/2016. Una volta passati al terzo anno (magari nell'anno accademico 2016/2017 o successivamente) non avrebbero più trovato il corso a Lagonegro e avrebbero dovuto essere trasferiti a Firenze al fine di terminare il loro percorso formativo con notevoli disagi legati alla lunga distanza fra Toscana e Basilicata. Dunque, le motivazioni fondamentali che hanno indotto il Consiglio del CLI ad adottare la delibera sono state: la chiusura in atto del corso a Lagonegro e la distanza considerevole della sede da Firenze. Il carattere di eccezionalità e temporaneità (solo per il corrente anno accademico e non ripetibile) del provvedimento ha dunque indotto il Consiglio del CLI ad approvare la disposizione senza che dovessero essere coinvolte le altre sedi del CLI.

3. Alla luce delle motivazioni illustrate dal Presidente del CdL il Garante ritiene che non sia accoglibile la tesi degli studenti, secondo i quali lo sbarramento in questione dovrebbe essere abolito anche per tutti gli altri studenti iscritti al medesimo Corso di Laurea in nome del principio di eguaglianza di trattamento.



Impregiudicate la valutazioni sotto ogni altro profilo riguardanti il tema dello sbarramento, si dà atto che l'istanza in esame si fonda sulla tesi di una presunta lesione del diritto alla parità di trattamento e pertanto solo a tale aspetto si rivolge il giudizio del Garante il quale osserva quanto segue.

La delibera del Consiglio del corso di Laurea in Infermieristica del 26 maggio 2015 con la quale è stata disposta la rimozione dello sbarramento di cui sopra esclusivamente nei confronti degli studenti di Infermieristica con sede a Lagonegro ha operato una deroga che è stata motivata con la circostanza che detta sede era in via di chiusura e che solo quattro studenti non avevano superato l'esame propedeutico cit.

Il Garante rileva che si trattava di evitare un inaspettato e relevantissimo disagio a studenti che si erano iscritti proprio in quella sede con la legittima aspettativa di condurre ivi la propria carriera di studio. La chiusura rappresentava quindi un evento inopinato e la deroga ha riguardato soltanto quattro studenti. Non si può dunque parlare di una discriminazione a danno di tutti gli altri iscritti a Firenze bensì soltanto di una misura che in via eccezionale ha inteso ovviare, per pochissimi casi, ad un problema meramente logistico che per circostanze imprevedibili avrebbe finito per gravare notevolmente sugli ultimi iscritti a Lagonegro dati i notevoli disagi legati alla grande distanza geografica fra Toscana e Basilicata.

Ma l'intervento "di emergenza" di cui si discute, razionalmente motivato nel suo dispositivo derogatorio a favore dei quattro colleghi di Lagonegro, non può di per sé solo e quasi *ipso iure* portare alla abolizione della regola generale che prevede il "blocco" sopra menzionato.

Pertanto la tesi e la pretesa di pari trattamento di cui alla istanza proposta non possono essere condivise.

Si dispone che copia del presente parere sia trasmessa al Magnifico Rettore e agli interessati.

Firenze, 22 dicembre 2015

Il Garante dei diritti
Dott. Giampaolo Muntoni